



Settore Urbanistica e Ambiente

**Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica "Collegno Rigenera"
Attuazione previsioni programmatiche sull'Ambito unitario di Variante urbanistica "A"
(area ex acciaierie Mandelli, area ex Protex, aree connesse di corso Pastrengo e di via Cesare
Battisti, area ex Sottostazione elettrica FF.SS. di via Torino)**

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)**

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

art. 12, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
art. 3bis, comma 4, punto b) e art. 17bis, comma 8, della L.r. n. 56/1977 e s.m.i.

Provvedimento n. 4/2019 del 28/11/2019

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.

Premesso che:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 27/05/2015 ha stabilito la possibilità per cittadini, soggetti pubblici e operatori privati aventi titolo, di presentare, a fronte di concrete proposte di riqualificazione urbanistica ed edilizia, specifiche manifestazioni di interesse finalizzate all'inclusione in un Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica di aree urbane ed edifici rientranti nelle fattispecie di applicazione della disciplina regionale di riferimento;
- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 17/06/2015, che ha approvato lo specifico Avviso pubblico e l'informativa sintetica dell'iniziativa, successivamente presentata alla Città in un'assemblea aperta il 29/06/2015, ha aperto altresì a chiunque la possibilità di segnalare al Comune aree pubbliche e/o private in stato di abbandono e/o degrado, nell'obiettivo di ottimizzare le eventuali iniziative di riqualificazione in un unico e coerente disegno unitario;
- in ragione di quanto sopra, l'Amministrazione ha avviato il Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica "Collegno Rigenera" ai sensi dell'art. 14 della L.r. 20/2009 e s.m.i, promosso per dare una risposta alle necessità economiche e sociali del territorio a partire dalla riqualificazione di aree ed edifici;

Visti gli indirizzi con valore di linee guida approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11/02/2016, nella finalità di preservare il prevalente interesse pubblico e le prerogative spiccatamente sociali del Programma "Collegno Rigenera", in cui le proposte di intervento non devono limitarsi al mero soddisfacimento di esigenze private, ma devono costituire anche un reale valore aggiunto per la collettività in termini di qualità urbana degli spazi pubblici circostanti, sostenibilità, dotazione di servizi ed equità sociale;

Vista l'approvazione del Programma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11/05/2017 sulla base degli elaborati presentati, attraverso l'inserimento delle realtà urbane interessate dai processi di rigenerazione all'interno di specifiche perimetrazioni, unitamente ai contenuti progettuali preliminari concertati con i proponenti e divulgati alla Città;

Dato atto che:

- all'interno del Programma di rigenerazione sopracitato, sono inclusi il comprensorio urbano ex Acciaierie Mandelli ed ex Protex tra via Torino e via De Amicis, le aree comunali e private a questo connesse in adiacenza a c.so Pastrengo, il complesso ex Sottostazione elettrica ferroviaria di via Torino e l'area attualmente ineditata tra via Cesare Battisti e via Antica di Grugliasco;
- il Programma prevede la riqualificazione dell'area ex Acciaierie Mandelli ed ex Protex attraverso la realizzazione di una nuova centralità urbana, convertendo le consistenze edilizie dei fabbricati industriali originari in nuovi edifici a destinazione prevalentemente residenziale, la realizzazione di un insediamento commerciale di media struttura di vendita, nuove aree e attrezzature destinate a servizi pubblici, percorsi ciclopedonali e dotazioni infrastrutturali. E' prevista in aggiunta la valorizzazione di tutte le aree connesse all'intervento principale, in particolare le aree comunali di corso Pastrengo e l'area di via Cesare Battisti ang. via Antica di Grugliasco, nonché la riqualificazione dei fabbricati e delle aree del complesso già ferroviario di via Torino, prossimamente interessato dalla realizzazione della nuova stazione "Certosa" della linea di trasporto n. 1 della Metropolitana di Torino;
- l'attuazione delle previsioni di rigenerazione urbana del Programma "Collegno Rigenera", nelle modalità e quantità indicate negli elaborati del Programma stesso, presuppone per dette aree l'approvazione di una specifica Variante al PRGC, da sviluppare in forma unitaria in ragione delle rilevanti relazioni urbane tra le aree interessate, per questo motivo individuate come Ambito unitario di Variante urbanistica "A" e come tali definite nel prosieguo del presente provvedimento;
- la Variante di PRGC collegata all'attuazione di Programmi di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica ex art. 14 della L.r. 20/2009 è predisposta dal proponente l'intervento e può essere approvata con la procedura semplificata definita all'art. 17bis, commi 2 e 5, della L.r. 56/1977 e s.m.i. La Proposta di variante urbanistica comprende gli elaborati progettuali e gli elaborati di approfondimento ambientale previsti dal comma 8 dello stesso art. 17bis;

Considerata la richiesta di convocazione di Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, L. 241/1990 e s.m.i, inoltrata dal soggetto proponente con nota prot. n. 75131 in data 26/10/2018 nella finalità di ottenere l'indicazione di tutti gli elementi utili alla predisposizione della documentazione e le condizioni necessarie per la definizione della Variante al PRGC;

Visti i verbali della Conferenza di Servizi preliminare stessa e gli esiti dello specifico procedimento, con particolare riferimento agli aspetti di rilevanza ambientale, concluso con Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente n. 166 del 22/02/2019;

Visti gli elaborati di progetto e la Proposta di variante al PRGC presentati dalle proprietà con nota prot. n. 30408 in data 19/04/2019, a firma dei tecnici incaricati e sulla base di un impianto progettuale nelle linee generali condiviso dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 25/07/2018 e comprendenti, altresì, gli elaborati di approfondimento ambientale finalizzati al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

Considerato che, nel rispetto della stessa L.r. 56/1977, art. 3bis, il procedimento di verifica ambientale è condotto in modo integrato con il procedimento di pianificazione urbanistica ed è svolto dall'Amministrazione preposta all'approvazione del Piano in qualità di Autorità Competente, qualora dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 931/2009, di istituzione dell'Organo tecnico comunale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art.7 della L.r. n. 40/1998 e s.m.i;

Vista la DGR 29/02/2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)";

Vista la specifica procedura definita alla parte 2, punto k), dell'Allegato 1 alla sopracitata DGR, che prevede l'espletamento della Verifica di assoggettabilità a VAS, con il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale interessati, direttamente in sede di Conferenza di Servizi convocata per l'approvazione della Variante ai sensi dell'art. 17bis, c. 2, della stessa L.r. 56/77;

Visti i verbali della Conferenza di Servizi sopracitata ex art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i, convocata in Prima seduta il 16/07/2019 e in Seconda seduta in data 24/09/2019;

Rilevato che, secondo le modalità e i termini stabiliti nella Conferenza di Servizi in parola, sono pervenuti i seguenti pareri di rilevanza ambientale assunti agli Atti del procedimento:

- Parere unico della Regione Piemonte, nota prot. Città di Collegno n. 64118 del 23/09/2019;
- Contributo del Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale della Città Metropolitana di Torino, Nucleo VAS e VIA, nota prot. Città di Collegno n. 64165 del 24/09/2019;
- Parere tecnico ARPA Piemonte, nota prot. Città di Collegno n. 64243 del 24/09/2019;

Preso atto che i pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento non sono pervenuti e che trova pertanto applicazione quanto disposto in termini di implicito assenso dall'art. 14ter, comma 7, della Legge 241/1990 e s.m.i;

Visto il verbale dell'Organo tecnico comunale, riunitosi in data 19/11/2019 per la valutazione degli elaborati tecnico-specialistici e dei pareri depositati dai soggetti competenti in materia ambientale di cui sopra, e convocato per fornire contributi istruttori in merito ai possibili impatti delle previsioni urbanistiche della Variante sulle principali componenti ambientali;

Dato atto che, in presenza di modifica del vigente Piano comunale di classificazione acustica, ai sensi dell'art. 7, comma 6bis, della L.r. 52/2000 e s.m.i "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in

materia di inquinamento acustico”, detta revisione deve essere svolta contestualmente alle procedure di modifica degli strumenti urbanistici ai sensi della L.r. 56/1977 e s.m.i;

Ritenuti pertanto acquisiti tutti gli elementi necessari per la chiusura del procedimento di Verifica di assoggettabilità attraverso specifica determinazione;

Vista la disposizione del Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente con cui è individuato l’Istruttore direttivo tecnico ambientale Dott. Paolo Fiordelli Responsabile del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica a decorrere dal 22/10/2019;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;

Vista la L.r. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. - *Tutela ed uso del suolo*;

Visto il vigente Regolamento Edilizio della Città di Collegno;

Viste tutte le specifiche disposizioni settoriali in materia ambientale;

DECRETA

- 1) **di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Proposta di variante al PRGC** relativa all’attuazione delle previsioni del Programma “Collegno Rigenera” sull’Ambito unitario di Variante urbanistica “A” (area ex acciaierie Mandelli, area ex Protex, aree connesse di corso Pastrengo e di via Cesare Battisti, area ex Sottostazione elettrica FF.SS. di via Torino), **per le motivazioni e alle condizioni indicate dall’Organo tecnico comunale nella seduta del 19/11/2019 e di seguito integralmente riportate**, il cui recepimento dovrà essere verificato nell’ambito del successivo iter procedimentale e attuativo:

Viste le considerazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, e in particolare quanto manifestato dagli Enti partecipanti in merito all’opportunità di demandare l’attuazione degli interventi a specifici strumenti urbanistici esecutivi sviluppati su “sub-ambiti” da precisare in sede di Variante, si ritiene ragionevole effettuare degli approfondimenti ambientali ulteriori in presenza di uno scenario progettuale più definito, in quanto allo stato attuale alcuni impatti non risultano valutabili in modo completo. I singoli SUE dovranno pertanto essere sottoposti a nuova verifica di assoggettabilità a VAS, fatto comunque salvo il principio di non duplicare le valutazioni già effettuate che si ritengono esaustive.

Ciò premesso, si elencano di seguito tutti gli aspetti meritevoli di approfondimento, suddivisi per matrice ambientale considerata. Occorre da subito evidenziare che alcuni aspetti dovranno essere approfonditi ancora in sede di Variante al PRGC, in quanto costituiscono riferimento ambientale più generale su cui definire gli interventi dei singoli SUE.

Risorse idriche e gestione delle acque meteoriche e reflue

Lo stato degli approfondimenti progettuali pervenuti, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, non consente di valutare con grado sufficiente l’eventuale necessità di adeguamento delle reti idrica e fognaria esistenti nonché l’adeguatezza degli allacciamenti in

previsione. Tali aspetti dovranno essere approfonditi in sede di strumento urbanistico esecutivo, prevedendo, se necessario, specifiche misure e interventi in riferimento sia all'approvvigionamento sia alla successiva fase di smaltimento. A norma dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in sede di verifica ambientale sugli strumenti urbanistici esecutivi saranno coinvolti l'Autorità d'ambito torinese ATO3 e il soggetto gestore del servizio idrico per i necessari pareri di compatibilità.

Allo scopo di minimizzare il peso dei nuovi insediamenti sulla disponibilità di risorse idriche destinate al consumo umano, in fase esecutiva è prescritta l'attuazione delle misure di risparmio idrico di cui alla DCR 13/03/2007, n. 117-10731 e s.m.i, art. 42, comma 6.

Rispetto alle modalità di smaltimento dei reflui e alla gestione delle acque meteoriche, in sede di strumento attuativo dovranno essere superate le incongruenze presenti della documentazione depositata, prevedendo in ogni fase la gestione separata delle acque bianche e nere. Dovranno inoltre essere chiariti gli aspetti attinenti al recupero e/o smaltimento delle acque meteoriche. Non è infatti chiaro se, e in quale proporzione e quantità, le stesse siano riutilizzate, disperse nel sottosuolo o condotte in pubblica fognatura. Considerata l'entità delle superfici impermeabilizzate, si segnala inoltre la necessità di prestare particolare attenzione al dimensionamento dei manufatti perdenti in relazione alla massima escursione della falda e al divieto di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee. Le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche derivate dalle nuove superfici impermeabilizzate non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti già urbanizzate. Si sottolinea infine che ai sensi del DPGR 23/02/2006, n. 1/R, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne", a valere sull'insediamento commerciale è richiesta la predisposizione di uno specifico piano di gestione delle acque di prima pioggia approvato dal Comune.

Invarianza idraulica e permeabilità

Si condivide quanto indicato nel parere di Regione Piemonte e di Città Metropolitana di Torino circa la necessità di garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica (in base al quale le portate massime di deflusso idraulico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle presenti prima della trasformazione). A tale scopo dovrà essere garantito il massimo recupero di superfici permeabili minimizzando le superfici di suolo "artificiale" in progetto, che in ogni caso dovrebbero essere non superiori a quelle attuali. Il suolo è infatti da considerarsi risorsa non rinnovabile e il suo consumo, qualora accertato e adeguatamente motivato, deve essere compensato in modo univoco e omologo, in modo tale da mantenere costante la valenza qualitativa dei valori ambientali persi. Come evidenziato da ARPA Piemonte, tuttavia, la quantificazione delle superfici permeabili presenta incongruenze tra i diversi documenti presentati e non appare individuata univocamente. Sarà pertanto indispensabile provvedere a una verifica analitica complessiva (quindi su tutte le aree dell'Ambito unitario di Variante urbanistica "A") di tutta la superficie coperta dei nuovi edifici e di tutta quella impermeabilizzata, degradata, compattata, comprese le aree interessate da costruzioni interrato, in riferimento sia allo stato di fatto sia allo stato di progetto (in linea con quanto espresso da ARPA Piemonte, le aree ritenute non consumate e/o non compromesse nell'ambito degli interventi non possono che corrispondere alle sole aree verdi in piena terra). La verifica, da condurre già in sede di Variante, dovrà in ogni caso garantire e attestare il rispetto dell'invarianza idraulica.

Nell'obiettivo di ridurre il più possibile il consumo di superfici attualmente non compromesse e di massimizzare il recupero di superfici verdi in piena terra, la porzione dell'area connessa di via Cesare Battisti non interessata dal parcheggio interrato dovrà essere mantenuta verde. In merito alla realizzazione delle vasche di raccolta delle acque piovane, la realizzazione delle stesse non dovrebbe ulteriormente compromettere la risorsa suolo. Si chiede pertanto che siano realizzate in corrispondenza delle aree che verranno e/o sono già compromesse. Si consiglia inoltre di individuare i parcheggi a raso su aree attualmente già impermeabilizzate e di localizzare il maggior numero di parcheggi afferenti all'insediamento commerciale nel corpo del fabbricato stesso.

Viabilità e mobilità

Relativamente all'impatto derivante dall'attuazione della Variante su traffico e viabilità, la documentazione prodotta manca di un raffronto fra i Livelli Operativi di servizio (LOS) attuali e quelli previsti (attuali + indotti) sugli archi e sui nodi del grafo di rete, sulla base del quale verificare i cambiamenti di livello conseguenti alle trasformazioni urbanistiche in esame. E' assente inoltre qualsiasi considerazione sugli impatti del traffico indotto sulle componenti aria e rumore, con relativa valutazione delle eventuali misure di compensazione/mitigazione.

Ciò premesso, al fine di meglio comprenderne e valutarne i contenuti, lo Studio d'impatto viabilistico deve essere integrato:

- *dalle motivazioni per cui non sono stati rilevati/simulati i flussi di traffico su arco e nodi di via Cernaia;*
- *dalla fonte della tabella riprodotta a pag. 10 (Tabella 1: distribuzione della attrattività di poli commerciali lungo le diverse fasce orarie);*
- *da una descrizione analitica o, perlomeno, più circostanziata, del metodo utilizzato per la distribuzione della domanda di trasporto indotta (cfr. pag.18);*
- *dall'indicazione esplicita del metodo utilizzato per determinare i livelli di servizio sulle tratte stradali, con particolare riferimento alla eventuale adozione degli "adattamenti della modellistica statunitense" citati a pag. 24;*
- *da una tabella analitica con le capacità degli archi stradali considerati nella simulazione, da cui poter derivare i loro livelli di servizio;*
- *da indicazioni esplicite sui dati utilizzati per rappresentare "la domanda di trasporto attuale" (cfr. pag.31) cartografata in ST/B.1: non è chiaro infatti se si tratti dei dati rilevati nella campagna 2019 o di una interpolazione con i dati delle campagne precedenti. Se si trattasse di un'interpolazione o di una proiezione (come sembrerebbe da quanto si legge a pag. 41), occorre esplicitare quali siano le motivazioni e i criteri che la sottendono;*
- *da opportune tabelle di raffronto fra i LOS attuali (determinati a partire dai flussi rappresentati in ST/B.1) e i LOS determinati dal carico sulla rete dei flussi indotti (rappresentati in ST/B.3), con evidenza dei cambiamenti intercorsi. Dovrebbe essere prodotta una tabella per ciascuna delle intersezioni considerate (pag. 31 e segg.) oltre che per le relative tratte stradali, in modo tale da poter valutare le variazioni su ciascun arco e in ciascun nodo della rete considerata. Per poter verificare i possibili effetti ambientali delle trasformazioni non è sufficiente affermare che "la verifica quantitativa condotta sugli elementi critici di rete [...] ha messo in evidenza come la domanda di trasporto aggiuntiva, derivata dall'insediamento delle nuove polarità, non sia in grado di portare il sistema viario considerato in condizioni di saturazione" (cfr. pag. 41).*

Per quanto riguarda la stima della domanda di trasporto indotta, è necessario:

- chiarire le motivazioni per cui la domanda indotta dalla superficie residenziale dell'area ex Mandelli viene ripartita il 30% in uscita e il 70% in entrata (cfr. pag.17);
- chiarire le motivazioni per cui, per determinare la domanda indotta dall'area comunale, è stato considerato il parametro di 12 m²/utente (da cui 4000 m² di SLP/12 = 333 utenti/giorno) e perché si ritiene "cautelativa" l'ipotesi che il 15% degli utenti decida di compiere uno spostamento all'interno dell'intervallo di punta serale (cfr. pag.17). In analogia con la stima della domanda indotta dall'area ex Mandelli sarebbe stato opportuno basarsi sulla capacità insediativa residenziale dell'area mista: applicando il criterio sintetico ex art.20 della L.R.56/1977 e s.m.i. si otterrebbe $4000/(90 \text{ mc}/3) = 133 * 0.664$ (tasso di motorizzazione) = 89 veicoli, da assegnare alla rete invece dei 50 viaggi al 15% dei virtuali utenti dell'area.

Si segnala inoltre che i valori corrispondenti alla "quota pari al 20% del traffico attratto per compensare le trasformazioni potenziali delle aree limitrofe" riportati a pag. 18 dello Studio sembrano errati: se i criteri di ripartizione in ingresso e in uscita sono gli stessi utilizzati per l'area ex Mandelli (30% in uscita, 70% in entrata) i veicoli in ingresso sarebbero 139 e quelli in uscita 97, per un totale di 236 auto/viaggi.

Eventuali considerazioni/modificazioni sulla viabilità proposta possono essere effettuate esclusivamente a valle degli approfondimenti sopra richiesti. Tali studi dovranno altresì dimostrare la sufficienza degli spazi a parcheggio pubblico previsti in superficie. Nel merito delle scelte progettuali effettuate, in questa sede si segnala, nondimeno, che la nuova rotatoria prevista su via Torino non sembra rispettare le disposizioni funzionali per la costruzione delle strade di cui al D.M. Infr. e Trasp. 19 aprile 2006 e s.m.i, in quanto sono presenti accessi carrai diretti in rotatoria. Gli elaborati non individuano in maniera chiara la posizione delle isole ecologiche e delle aree deputate a carico-scarico merci di pertinenza del nuovo polo commerciale MSAM4 e non sembrano considerare gli effetti del traffico veicolare connesso. Si segnala infine la necessità di garantire gli spazi riservati alla ciclabilità individuati nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) e di evidenziare le scelte funzionali a ottimizzare la mobilità pedonale, anche in accesso ai servizi di trasporto collettivo.

Relativamente all'area connessa di via Cesare Battisti, si richiede di regolamentare gli spazi a parcheggio pubblico prospicienti l'area lungo via Battisti, via Antica di Grugliasco e via XI Febbraio e si propone di riservare a parcheggio pubblico una parte dell'area pavimentata sovrastante il parcheggio privato interrato.

Risparmio energetico

Con riferimento alla sostenibilità energetica dei nuovi insediamenti, si evidenzia la necessità di rispettare i livelli prestazionali e di sostenibilità corrispondenti al livello 2.5 del sistema di valutazione denominato "Protocollo ITACA - Regione Piemonte - edifici" o dell'eventuale nuovo sistema valutativo sostitutivo vigente alla data della richiesta del titolo abilitativo edilizio. Eventuali riferimenti più restrittivi potranno essere utilizzati a discrezione del soggetto attuatore.

I nuovi edifici dovranno essere predisposti per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento. In sede di PEC e della relativa convenzione attuativa dovrà essere previsto l'obbligo di allacciamento al teleriscaldamento a seguito della realizzazione della dorsale su via Torino già prevista.

Si sottolinea infine la necessità di garantire, in fase esecutiva, il rispetto dell'art. 102 del Regolamento Edilizio della Città di Collegno (deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26/06/2018) circa le dotazioni impiantistiche funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici. E' altresì richiesta la presenza su spazio pubblico di un numero adeguato di colonnine di ricarica.

Matrice rumore

In relazione alla proposta di modifica al vigente Piano comunale di classificazione acustica collegata ai nuovi insediamenti previsti, la stessa si ritiene condivisibile. Si sottolinea, in ogni caso, che nessun edificio residenziale potrà essere localizzato all'interno della classe V.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 7, comma 6bis, della L.r. 52/2000 e s.m.i, la modifica o revisione della classificazione acustica deve essere svolta contestualmente alla procedura di approvazione della Variante semplificata al PRGC ex art. 17bis della L.r. 56/1977 e s.m.i. In fase attuativa sarà comunque necessario, durante la definizione degli interventi, predisporre, ove necessario, gli opportuni documenti di valutazione di clima o impatto acustico.

Matrice suolo-sottosuolo

Con riferimento alle analisi sulla qualità ambientale dei suoli previste nella documentazione depositata e non ancora effettuate, se ne prescrive l'esecuzione prima della fase di verifica ambientale sugli strumenti urbanistici esecutivi relativi ai "sub-ambiti" interessati. Dovrà essere concessa ad ARPA Piemonte la possibilità di effettuare analisi ambientali in contraddittorio, pertanto il cronoprogramma dei campionamenti dovrà essere concordato preventivamente con il competente Dipartimento territoriale di ARPA Piemonte e gli esiti degli stessi dovranno essere riportati in specifica Relazione da allegare alla presentazione dei SUE.

Come correttamente sottolineato dalla Città Metropolitana di Torino, qualora si riscontrassero passività a carico delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee e quindi superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la destinazione d'uso principale in progetto sulla specifica area di analisi, la stessa sarà obbligatoriamente assoggettata alle procedure di bonifica di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In tal caso, il procedimento di bonifica dovrà essere avviato senza ritardi e comunque non oltre l'avvio del procedimento di approvazione del SUE relativo al "sub-ambito" considerato.

In questa sede si precisa nondimeno che, relativamente al ballast ferroviario, esso risulta inquadrabile come manufatto e non come materiale naturale, pertanto la presenza di un orizzonte separato di pietrisco costituente la massicciata ferroviaria deve essere gestito quale materiale antropico, ovvero come rifiuto. Come tale non può sottostare alla normativa dei terreni. Pertanto il confronto con il limite di riferimento di 1000 mg/kg per il parametro amianto non è corretto. Il set analitico proposto a pag.51, relativo ai parametri cianuri, fenoli, metalli, PCB, Idrocarburi C10-C40, IPA, SOA e SOC non è adeguato alla caratterizzazione del pietrisco costituente il ballast, ma, eventualmente, alla matrice terreno sottostante il piano di posa della massicciata (a cui va aggiunta la ricerca del parametro amianto).

Relativamente alle aree connesse di corso Pastrengo, sebbene apparentemente risulti che sulle stesse non siano state svolte attività produttive, nel caso in cui dai saggi esplorativi emergesse la presenza di materiale antropico occorrerà verificare la qualità del suolo e del sottosuolo effettuando la caratterizzazione ambientale analoga (adottando lo stesso set analitico) a quella

condotta per le aree ex Mandelli ed ex Protex, analizzando i campioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in presenza di materiale di riporto, effettuando anche il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998.

Concordando con quanto rilevato da ARPA Piemonte relativamente alla Sezione 4 della Relazione specialistica "suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee e gestione materiale da scavo", in riferimento al set analitico di cui al punto 4 si ritiene che esso debba essere integrato con i parametri: metalli, cromo esavalente, cianuri, amianto.

In fase attuativa dovranno essere in ogni caso rispettate le seguenti prescrizioni, da ribadire in fase di SUE e da recepire, in aggiunta a quanto sopra, nelle norme tecniche di attuazione della Variante e in sede di convenzione attuativa:

- i rifiuti interrati emersi dalle stratigrafie dovranno essere rimossi e gestiti come da normativa vigente, anche quando la loro presenza ricade al di fuori delle impronte degli scavi edilizi previsti;
- si segnala la necessità di integrare le indagini effettuate qualora l'esecuzione degli scavi edilizi evidenziasse potenziali sorgenti primarie di contaminazione non individuate precedentemente e/o evidenze organolettiche di contaminazione sulle matrici ambientali;
- dovrà essere garantita la conformità ai limiti tabellari dei materiali di scavo che verranno riutilizzati in sito, con un numero di campioni adeguato e proporzionale al volume utilizzato.
- la gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. A seconda delle condizioni che si verificano, le terre e rocce da scavo possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte a un diverso regime giuridico. Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:
 - a) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, dovranno essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

Quando ricorrono le condizioni, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti o, se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest'ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184-ter. In particolare, la lettera d) dell'art. 184-ter, comma 1, cita che, per abbandonare la qualifica di rifiuto, la terra e roccia da scavo non deve determinare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana nel suo riutilizzo.

Gestione del verde

La Relazione specialistica agronomica depositata presenta dati contraddittori, sia rispetto ai conteggi delle superfici interessate, sia rispetto alla modalità di trattamento del verde attualmente presente sulle aree (pirodiserbo o compostaggio). Sulla scorta del parere della Regione Piemonte, al fine di ridurre il rischio di propagazione di specie arboree ed arbustive esotiche, si ritiene preferibile la soluzione del pirodiserbo. Con particolare riferimento alle specie vegetali alloctone, laddove tale materiale non fosse trattato con la tecnica del pirodiserbo, lo stesso dovrà essere trattato come rifiuto e adeguatamente gestito come indicato dall'art. 185, c. 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006.

In ogni caso, tutte le superfici a verde in progetto dovranno essere piantumate con specie autoctone, evitando specie arboree e arbustive inserite negli elenchi allegati alla DGR 18/12/2012, n. 46-5100 - "Identificazione degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione", elenchi aggiornati con DGR 12/06/2017, n. 33-5174. Tale prescrizione, così come quella relativa all'utilizzo del pirodiserbo, dovrà trovare riscontro nella scheda normativa dell'intervento inserita nelle NTA e in corpo alla convenzione attuativa relativa ai SUE.

Mitigazioni e compensazioni

Nelle schede normative relative alle aree di rigenerazione urbana interessate non compare alcun riferimento alla necessità di mettere in atto interventi mitigativi e compensativi. Si rimarca che tutte le misure già proposte negli approfondimenti ambientali depositati, se condivise dall'Organo tecnico comunale, così come tutte le prescrizioni contenute nel presente verbale, dovranno trovare riscontro nell'apparato normativo della Variante e recepimento negli strumenti urbanistici attuativi degli interventi edilizi, al fine di garantire un buon livello di compatibilità ambientale delle trasformazioni e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Va tuttavia evidenziato che l'applicazione del metodo Strain per la stima delle compensazioni di valore ecologico, metodologia prevista e utilizzata in Lombardia per le infrastrutture, non è recepita da alcun documento di Regione Piemonte. Non si è pertanto in grado di valutare se tale metodo sia quello maggiormente idoneo all'analisi di suolo di scarso valore ecologico. In ogni caso, la valutazione è stata effettuata senza l'area connessa di via Cesare Battisti e senza l'area della Ex Sottostazione elettrica FF.SS. di via Torino ed andrebbe estesa considerando anche tali aree. Lo stesso dicasi per il calcolo delle compensazioni alle emissioni di anidride carbonica. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nel bilancio sono da considerare anche le emissioni relative al traffico indotto e agli interventi edificatori previsti, nonché quelle conseguenti all'utilizzo della tecnica del pirodiserbo per lo smaltimento del materiale vegetale di risulta.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di non demandare la Proposta di variante semplificata al PRGC relativa all'Ambito unitario di Variante urbanistica "A" del Programma "Collegno Rigenera" a Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che:

- *prima della ratifica in Consiglio Comunale, la Relazione di variante sia integrata con gli approfondimenti indicati e richiesti sulle matrici ambientali viabilità e mobilità, invarianza idraulica e permeabilità, mitigazioni e compensazioni;*

- tutti gli altri approfondimenti richiesti siano effettuati in occasione degli specifici SUE, che dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, fatto comunque salvo il principio di non duplicare le valutazioni già effettuate che si ritengono esaustive;
 - tutte le misure di sostenibilità già proposte negli approfondimenti ambientali depositati, qualora ritenute condivisibili dall'Organo tecnico comunale, e tutte le prescrizioni contenute nel presente verbale, trovino specifico riscontro nell'apparato normativo della Variante e recepimento negli strumenti urbanistici attuativi degli interventi edilizi previsti.
- 2) di inoltrare il presente provvedimento al Responsabile del procedimento urbanistico, affinché ne disponga la trasmissione a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e la pubblicazione sul sito internet della Città di Collegno, unitamente al Progetto dell'intervento, alla Proposta di variante al PRGC e alle condizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, in esecuzione del mandato da questa conferito ai sensi dell'art. 17bis, comma 2, punto d), della L.r. 56/77 e s.m.i;
- 3) di demandare al Responsabile del procedimento urbanistico l'avvio della procedura di revisione del vigente Piano comunale di classificazione acustica conformemente alle disposizioni dell'art. 7, comma 6bis, della L.r. 52/2000 e s.m.i. "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- 4) di informare che, avverso al presente provvedimento, è possibile, per chiunque abbia interesse, esperire ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Atto.

**Il Responsabile dell'Autorità Competente
e del Procedimento di Verifica di VAS**

Dott. Paolo Fiordelli

